

**Deliberazione nr. 26 dd. 18.12.2002.**

**OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazione Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2003.**

Il relatore comunica.

Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 ha istituito L'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) a partire dall'anno 1993. In particolare l'art. 6 del D.Lgs. 504/92 prevede che l'aliquota è stabilita dal Comune e la stessa deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o pertinenze in aggiunta alle abitazioni principale o di alloggi non locati.

L'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 e s.m. stabilisce una detrazione di Lire 200.000.- pari a Euro 103,29 dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi come abitazione principale quella in cui il contribuente che la possiede ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Gli artt. 5 e 7 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI definiscono in maniera compiuta il concetto di abitazione principale.

A partire dall'anno di imposta 1997 tale detrazione può essere elevata fino a Lire 500.000.- pari a Euro 258,3 nel rispetto degli equilibri di bilancio.

L'art. 27 comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448 ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote dell'Imposta e le relative detrazioni è la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e quindi per l'anno 2003, entro il 31.12.2002

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Visto il regolamento I.C.I. approvato il 30.12.1998 con deliberazione n. 47 ed entrato in vigore a partire dal 01.01.1999.

Vista la circolare n. 10 del Servizio Tributi Locali della P.A.T. data 05.11.1998 con la quale l'organo di Vigilanza e Tutela assume l'indirizzo di dare competenza del Consiglio Comunale la deliberazione delle aliquote di imposta.

Ritenuto di fissare le aliquote ICI nonché la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sul territorio del comune di Capriana per l'anno 2003 nelle seguenti misure.

- aliquota ordinaria ICI pari al 5 per mille;
- aliquota ridotta ICI pari al 4 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel Comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- **Detrazione** per l'abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d'imposta, cioè proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonché per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatori, anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata pari ad Euro 125,00.

Preso atto che nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio dell'aliquota ridotta e della detrazione è limitata ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.

Considerato che con la suddetta proposta si provvede a dotare il bilancio di previsione di cui ammonta delle entrate correnti pari a presunti Euro 55.000,00 necessari per il pareggio economico dello stesso

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L, così come modificato ed integrato con L.R. 23.10.1998, n. 10

Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità contabile nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa ai sensi dell'art. 56 della citata L.R. 04.01.1993 nr. 1 come sostituito dall'art. 16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 nr. 10.

Con voti favorevoli nr. 15, astenuti nr. 0 e contrari nr. 0, espressi per alzata di mano dai nr. 15 Consiglieri presenti e votanti.

### DELIBERA

1. Di determinare, a decorrere dall'anno di imposta 2003 le seguenti nuove aliquote e detrazioni per l'Imposta Comunale sugli Immobili:
  - aliquota ordinaria ICI pari al 5 per mille;
  - aliquota ridotta ICI pari al 4 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel Comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - **detrazione** per l'abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d'imposta, cioè proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonché per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatori, anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata pari ad Euro 125,00.  
La detrazione è rapportata alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione si applica alla pertinenza dell'abitazione principale per la quota eventualmente non già assorbita dalla medesima.
  - nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite più pertinenze il beneficio dell'aliquota ridotta e della detrazione è limitato ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.
2. di dare atto che in base alle elaborazioni effettuate, il gettito complessivo dell'ICI per l'anno 2003 potrà assicurare una entrata pari a Euro 55.000,00 che troverà iscrizione all'apposito capitolo di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.
3. Di rendere pubbliche mediante idoneo manifesto le suddette aliquote e detrazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venire a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.
4. Di incaricare l'Ufficio Tributi per gli adempimenti attuativi della presente.
5. Di riconoscere il presente non soggetto al controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 04.01.1993 nr. 1 e ss.mm.

A norma dell'art. 5 comma 6 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta Comunale, ai sensi del comma 13 del combinato disposto dell'art. 52 della L.R. 04.01.1993, n. 1, dell'art. 73 della L.R. 30.11.1994, n. 3 e dell'art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
- ricorso al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.